

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIRAUDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1964

Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2959, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Le difficoltà che si oppongono all'attuale disciplina normativa dell'espropriazione sono molteplici e più che giustificate, quando si pensa che siffatta materia è tutt'ora regolata dalla legge del 1865, che in un secolo di vita ha subito solo parziali modifiche. Si comprende come la procedura da essa prevista si riveli oggi tarda e insufficiente a soddisfare sia le necessità di chi espropria (e deve allora valersi di artifici giuridici per superare gli ostacoli), sia soprattutto di chi subisce l'espropriazione.

Il presente disegno di legge, in relazione ed a sviluppo di quello presentato il 3 giugno scorso in questa stessa sede dal Governo (atto Senato n. 626) e nell'attesa di un provvedimento che riesamini completamente la materia, si propone di evitare almeno le conseguenze più deleterie per l'espropriato, che allo stato attuale non solo subisce il sacrificio oggettivo dell'esproprio, ma altresì il danno derivante dal ritardo della liquidazione dell'indennizzo. Prescindendo in questa sede dai criteri di determinazione di esso (una revisione dei quali può aversi solo con una riforma generale come quella sopra richiamata), si deve infatti rilevare che, per

circostanze contingenti ed in particolare per la svalutazione del credito a causa del tempo eccessivo intercorrente fra il maturare dello stesso e la sua liquidazione, si riduce ad un valore spesso irrisorio la somma di cui l'espropriato viene in possesso.

Nella legge del 1865 il deposito di tale somma nella Cassa depositi e prestiti ha lo scopo di tutelare i diritti degli espropriati, siano essi comproprietari o titolari di minori diritti reali. Laddove queste giuste esigenze risultino rispettate, la legge consente il pagamento dell'indennità agli aventi diritto. Poichè l'*iter* del deposito, ancorchè ispirato a doverosi motivi di cautela, si è rivelato dannoso per la lentezza a cui dà luogo in sede di liquidazione effettiva dei crediti, si ritiene opportuno con la presente proposta offrire, di regola, all'espropriato la possibilità di accedere immediatamente al pagamento dell'indennità, lasciandogli la responsabilità di provvedere alla soddisfazione dei diritti dei terzi. L'intervento dell'Autorità giudiziaria, già previsto dalla legge e la possibilità ad essa riconosciuta di imporre all'espropriato idonee garanzie a favore dei terzi stessi (quando vi siano effettivamente minori diritti reali) è d'altronde

motivo di sufficiente tutela per i richiamati diritti. Resta comunque sempre possibile il ricorso all'*iter* del deposito previsto dalla legge, quando l'espropriato preferisca ricorrere ad esso o taluno dei terzi abbia ragione di opposizione fondata in proposito.

Il disegno di legge, in altre parole, intende agevolare l'esercizio di una facoltà, d'altronde già prevista dalle disposizioni in vigore, riconoscendo la prevalenza della volontà degli aventi diritto all'indennità di espropriazione, qualora l'accordo possa raggiungersi tra essi. A tale finalità si ispirano gli articoli 1 e 3 del disegno di legge, che modificano rispettivamente gli articoli 30 e 48 della legge 25 giugno 1865,

n. 2959, per quanto concerne lo svincolo delle indennità determinate in base all'accordo amichevole degli interessati (articolo 30), o in base ad accertamento peritale, qualora la somma offerta dall'espropriante non venga amichevolmente accettata dagli aventi diritto (articolo 48).

L'articolo 2, per esigenze di corretta formulazione normativa ed in relazione a quanto disposto dalla legge 3 aprile 1926, n. 686, sopprime l'articolo 47.

Onorevoli senatori, l'evidenza delle ragioni esposte e delle giustificate esigenze a cui si intende provvedere, mi confortano a sperare nel favorevole accoglimento da parte vostra del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2959, viene sostituito dal seguente:

« Il Pretore o il Tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi l'immobile espropriato ordinerà il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto, quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi assuma ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali minori dei terzi, prestando, ove occorra, idonea garanzia nei termini stabiliti dall'Autorità giudiziaria.

Il decreto diviene esecutivo nel termine di 30 giorni se non viene dai terzi proposta azione, sia per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità che per le garanzie. Nel caso di opposizione il Pretore o il Tribunale ordinerà il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52.

In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il Prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione ».

Art. 2.

L'articolo 47 della legge 25 giugno 1865, n. 2959, viene abrogato.

Art. 3.

L'articolo 48 della citata legge viene sostituito dal seguente:

« Il Pretore o il Tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime, a norma dell'articolo 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cas-

sa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 30.

In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il Prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni ».